

## DELIBERA N. 160/21/CONS

### AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28 IN MATERIA DI "SISTEMI DI PROTEZIONE DEI MINORI DAI RISCHI DEL CYBERSPAZIO"

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 maggio 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo, 1° agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante *«Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19»*;

VISTO, in particolare, l'art. 7-bis, rubricato *"Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio"*, il quale dispone quanto segue:

*"1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto;*

*2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto;*

*3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate;*

*4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la*

*restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTE le risposte degli operatori AIIP, ASSTEL, Eolo S.p.A., Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., IRIDEOS S.p.A., Linkem S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità in data 10 novembre 2020, finalizzata ad acquisire ogni elemento di dettaglio in vista dell’applicazione della disposizione medesima;

RILEVATO che alcuni operatori hanno realizzato dei sistemi di *parental control* sulla base di proprie soluzioni tecniche e criteri e che, in alcuni casi, sono previsti dei costi per i clienti;

RILEVATO in particolare che alcuni operatori ritengono di dover ricevere dall’Autorità indicazioni ai fini dell’implementazione delle misure;

RILEVATA l’esigenza di adottare misure idonee ad assicurare una uniforme applicazione della disposizione recata dall’art. 7-bis citato formulando indirizzi sui contenuti da bloccare e sulle modalità tecniche, ma anche per quel che concerne il profilo dei costi per i clienti;

RITENUTO, al fine di porre in essere una efficace attività di vigilanza, di procedere alla individuazione di *Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio*, fornendo indicazioni al mercato sui *sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto*;

RITENUTO che tale approccio sia quello maggiormente efficace viste la diversità delle posizioni emerse e la varietà di soluzioni messe in campo, potenzialmente suscettibili di creare differenti livelli di protezione per i minori;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare delle Linee guida che, muovendo dal quadro dei diritti e degli obblighi già previsti dalla normativa vigente, forniscano alcune chiare indicazioni sulle condotte da seguire e sull’attività di vigilanza esercitata dall’Autorità;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1 (Avvio del procedimento)**

1. È avviato il procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione di Linee guida per l'attuazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, recante *Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio*.
2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella direttore della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità.
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento della consultazione pubblica, le richieste di informazioni e documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento e della consultazione pubblica possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.
4. L'avvio della consultazione pubblica, della durata di 45 giorni, sarà oggetto di delibera dell'Autorità con allegato documento di consultazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 6 maggio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba